



REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DI ACCESSO APERTO (*OPEN ACCESS*) DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Art. 1 - Principi e finalità

1. L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste condivide i principi dell'accesso aperto ai Prodotti della Ricerca finanziata con fondi pubblici (*Open Access*), così come espressi dalla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (*Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*) dell'ottobre 2003, dalle Raccomandazioni della Commissione Europea in materia, nonché dal Piano Nazionale per la Scienza Aperta, parte integrante del Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027, sulla base della conoscenza intesa come bene comune, inclusivo e partecipativo.

2. Sulla base di questi principi, l'Università promuove una politica tesa a rendere pubblicamente disponibili tali Prodotti della Ricerca, nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della proprietà intellettuale, attraverso l'istituzione di un Archivio istituzionale dei Prodotti della Ricerca, operante secondo i canoni dell'*Open Access*. L'Ateneo favorisce la partecipazione consapevole di tutti i ricercatori al suo funzionamento.

3. Finalità principali delle politiche di *Open Access* sono il raggiungimento di una maggiore trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche verso la cittadinanza e la valorizzazione delle competenze di ricerca presenti nell'Ateneo, attraverso l'accresciuta visibilità della relativa produzione scientifica verso l'esterno.

4. Accanto alle predette finalità di apertura verso la società civile, le politiche *Open Access* e le azioni conseguenti sono finalizzate a rendere la produzione scientifica disponibile per l'esercizio dei processi di valutazione della ricerca, sia per quelli vigenti a livello di sistema universitario nazionale (come la VQR- Valutazione della Qualità della Ricerca), sia per quelli interni all'Istituzione, nei diversi livelli della sua struttura di *governance*.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni sintetiche:

Archivio istituzionale: l'Archivio istituzionale dei Prodotti della Ricerca ad accesso aperto, ovvero l'archivio digitale, interoperabile secondo protocolli internazionali, che garantisce la conservazione e l'accesso pubblico dei *file* depositati e la libera



diffusione/distribuzione dei metadati secondo gli standard nazionali e internazionali.

Embargo: il periodo di tempo, stabilito dall'editore o da chi vanta diritti su un Prodotto della Ricerca, in cui i Prodotti sono mantenuti ad accesso riservato, ovvero accessibili ai soli fini della valutazione interna.

Istituzione: l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

Metadati: si intendono i dati bibliografici di base (descrittivi e strutturali) di un Prodotto della Ricerca.

Modalità Open Access: modalità di visualizzazione di un Prodotto della Ricerca aperta al pubblico.

Modalità Riservata: modalità di visualizzazione di un Prodotto della Ricerca riservata per i fini istituzionali dell'Ateneo o del sistema universitario nazionale e internazionale (monitoraggio, valutazione, documentazione a corredo di progetti).

Piattaforma: la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System)-Univ^dAccess.

Prodotto della Ricerca: tutte le "opere dell'ingegno" realizzate dai Ricercatori, pubblicate o accettate per la pubblicazione (quali ad esempio saggi, articoli, monografie, capitoli di libro, atti di convegno, presentazioni multimediali, banche dati, edizioni critiche o scientifiche).

Ricercatore: l'autore, afferente a qualsiasi titolo all'Università, in qualità di professore o ricercatore di ruolo, docente a contratto, dottorando, collaboratore a qualsiasi titolo alle attività di ricerca (come assegnista di ricerca, titolare di contratto di ricerca, borsista), personale tecnico-amministrativo, di un Prodotto della Ricerca.

Art. 3 - Istituzione dell'Archivio istituzionale dei Prodotti della Ricerca (IRIS-Univ^dAccess)

1. Per perseguire le finalità di cui all'Articolo 1, è istituito l'Archivio istituzionale ad accesso aperto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste (IRIS-Univ^dAccess), al fine di accogliere i Prodotti della Ricerca dell'Ateneo, attraverso la piattaforma IRIS.
2. L'Ateneo si avvale di un unico Archivio istituzionale, al quale le componenti dell'Università accedono secondo le rispettive prerogative, anche per adempiere alle disposizioni normative relative alla valutazione della ricerca.
3. L'Archivio:



- è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, certificazione, diffusione dei contributi;
- è interoperabile con le banche dati del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati;
- risponde agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei contributi.

4. A partire dalla sua istituzione, i professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo sono tenuti ad inserire nell'Archivio istituzionale ad accesso aperto i Prodotti della Ricerca di cui sono autori. Per i Ricercatori appartenenti alle altre categorie individuate all'Articolo 2, l'accesso all'Archivio istituzionale è subordinato al parere favorevole della Commissione Permanente Open Access di cui all'Articolo

Art. 4 - Commissione Permanente Open Access

1. È istituita la Commissione Permanente Open Access, composta dal Rettore o dal Delegato rettorale alla Ricerca, con funzioni di Presidente, e da due docenti di ruolo, in rappresentanza delle Strutture didattiche e di ricerca, designati dal Senato accademico e nominati dal Consiglio dell'Università per un triennio. Il mandato dei predetti rappresentanti può essere rinnovato per un ulteriore triennio.

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- definisce le politiche per l'attuazione dei principi dell'Open Access;
- sviluppa politiche di implementazione dei principi della Scienza Aperta;
- avvia e sviluppa rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono la Scienza Aperta;
- organizza iniziative di formazione e di sensibilizzazione sulla Scienza Aperta;
- elabora proposte per l'integrazione delle politiche di accesso aperto all'interno dei vari sistemi di valutazione dell'Ateneo;
- sovrintende al deposito nonché alla pubblicazione dei Prodotti della Ricerca nell'Archivio istituzionale;
- esprime parere e disciplina i tempi e modi di accesso all'utilizzo della piattaforma IRIS-Univ^dAccess per le categorie di Ricercatori in regime di non obbligatorietà di uso della piattaforma stessa (docenti a contratto, assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi, collaboratori a qualsiasi titolo alle attività di ricerca, personale tecnico-amministrativo);
- dirime eventuali controversie sull'interpretazione del presente Regolamento;
- è competente per ogni altra questione riguardante le tematiche di Open Science.



3. La Commissione sottopone le proposte relative agli ambiti di cui al precedente comma 2 all'approvazione dei competenti Organi di Ateneo.
4. La composizione della Commissione, ove necessario, può essere integrata, su specifiche materie, da esperti individuati dall'Ateneo.

Art. 5 – Gruppo di lavoro

1. Con provvedimento del Direttore generale è costituito un gruppo di lavoro in materia di *Open Access* e di efficace gestione della piattaforma IRIS-Univ^dAccess, i cui componenti appartengono ai seguenti uffici di Ateneo:
 - Ufficio Biblioteca e coordinamento linguistico;
 - Ufficio Ricerca;
 - Ufficio Sistemi informatici e Statistica.
2. Il Gruppo di lavoro fornisce ausilio tecnico alla Commissione di cui all'Articolo 4 e gestisce i rapporti con il Consorzio Interuniversitario CINECA, gestore della piattaforma IRIS.

Art. 6 – Deposito e pubblicazione dei prodotti nell'Archivio istituzionale

1. Il conferimento sulla piattaforma IRIS-Univ^dAccess comprende i due aspetti della metadattazione obbligatoria del Prodotto della Ricerca (descrizione bibliografica) e delle operazioni, obbligatorie o facoltative, di caricamento della/e copia/e digitale/i dello stesso, unitamente alla definizione del relativo regime di accessibilità, in modalità *Open Access* o riservata, eventualmente con l'indicazione di un periodo di embargo.
2. Le modalità di conferimento dei Prodotti della Ricerca all'interno della piattaforma IRIS-Univ^dAccess sono definite da apposite Linee guida, approvate dai competenti organi di Ateneo e rese disponibili all'interno della medesima piattaforma.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia.